

Accertamenti in base agli studi di settore: l'inizio dell'attività in prossimità della fine del periodo d'imposta rileva ai fini del giudizio di congruità del periodo d'imposta successivo

*Commissione Tributaria Provinciale di Brescia - Sezione VII - Sentenza (CTP) n. 18
del 28 aprile 2005*

Presidente: Randazzo, Relatore: De Angelis

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRAP - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993, n. 427 - Art. 10, della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Legittimità - Inizio attività in prossimità della fine del periodo d'imposta - Rilevanza ai fini del giudizio di congruità del periodo d'imposta successivo

Nel testo integrale

La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, Sez. VII, riunita con l'intervento dei Signori: Randazzo Antonino (Presidente), De Angelis Gildo (Relatore), Donina Giovanni (Giudice), ha emesso la seguente

Sentenza

— sul ricorso n. --- depositato il 13.12.2004
— avverso Avviso di Accertamento n. --- IVA + IRPEF + IRAP 1999

contro

Agenzia Entrate Ufficio Brescia ---
proposto dal ricorrente: ---
difeso da: ---

— avverso Avviso di Accertamento n. --- Addiz. Regionale 1999

contro

Agenzia Entrate Ufficio Brescia ---
proposto dal ricorrente: ---

(Omissis)

Motivazione della decisione

Con ricorso del 13.12.2004, ---, impugna l'avviso di accertamento, notificato il 10.11.2004, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Entrate di Brescia --- ha rettificato i redditi relativi all'anno 1999 sulla scorta degli studi di settore, poiché la loro applicazione determina, ricavi maggiori rispetto a quelli dichiarati.

La Ricorrente chiede di dichiarare nullo l'avviso di accertamento perché:

- L'applicazione acritica degli studi di settore, senza tener conto che l'attività di bar è iniziata il 12 dicembre 1998, non permette una corretta individuazione della realtà reddituale del soggetto sottoposto a verifica. È da ricordare che gli studi di settore non si applicano al primo anno di attività. Non è possibile ritenere funzionante a pieno regime un esercizio commerciale aperto da solo due mesi. Fa altresì presente che l'Ufficio, in sede di contraddittorio, ha ritenuto valide le eccezioni sollevate e ha rideterminato i ricavi, ma di non aver potuto accettare la riduzione in quanto non in grado, al momento, di effettuare i versamenti dovuti;

- In via secondaria chiede di ridurre il maggior ricavo accertato, pari a Euro 6.432,47 ad una cifra il più possibile vicina allo zero.

L'Ufficio contro deduce sostenendo:

- Che l'utilizzo degli studi di settore quale strumento accertativo, da giurisprudenza ormai consolidata, costituisce strumento assolutamente legittimo su cui fondare l'accertamento;

- Di aver inutilmente tentato l'accertamento con adesione, con il quale è stato tentato di concordare il risultato dell'applicazione degli studi di settore alla particolare situazione, ma non ha trovato l'adesione del ricorrente, pur

avendo recepito le eccezioni sollevate dalla parte;

- Che lo studio di settore utilizzato tiene conto sia della data di inizio dell'attività che dell'ubicazione della sede dell'attività.

La Commissione osserva che l'evoluzione normativa che si è avuta negli ultimi anni ha confermato la possibilità che l'Amministrazione utilizzi strumenti presuntivi legittimati dalla prassi e valutati già in sede preventiva a livello generale, tanto che ormai gli studi di settore si stanno consolidando e stanno offrendo soluzioni sempre più accettate e condivise e rappresentano presunzioni gravi alle quali il contribuente può opporre una diversa realtà dei fatti, fornendone le prove. Nel caso in esame la parte ha fornito prova della non attendibilità degli studi di settore applicati alla fattispecie in esame in quanto l'attività è cominciata solo 50 giorni prima dell'anno oggetto di verifica.

Nessuna attività dopo cinquanta giorni dalla sua apertura potrà mai raggiungere i livelli medi della sua categoria, e pertanto la Commissione non può che confermare il reddito dichiarato dalla parte. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.